

# **INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA  
DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI  
AMBULATORIALI INTERNI  
PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2009**

**ADOZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE  
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009**

**BIENNIO ECONOMICO 2006 -2007**

**RATIFICATO DALLA CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IL 29 LUGLIO 2009**

**ADOZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE  
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009**

**BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

**RATIFICATO DALLA CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO L'8 LUGLIO 2010**



## INDICE

### DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI

	Premessa	Pag. 4
Art. 1	Campo di applicazione	Pag. 6
Art. 2	Incompatibilità	Pag. 8
Art. 3	Massimale orario e limitazioni	Pag. 10
Art. 4	Flessibilità operativa: riorganizzazione degli orari e mobilità	Pag. 11
Art. 5	Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico	Pag. 14
Art. 6	Cessazione dall'incarico	Pag. 15
Art. 7	Sospensione dall'incarico	Pag. 16
Art. 8	Graduatorie - Domande - Requisiti	Pag. 17
Art. 9	Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato	Pag. 19
Art. 10	Modalità per l'attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato	Pag. 20
Art. 11	Comitato consultivo zonale	Pag. 24
Art. 12	Comitato regionale	Pag. 27
Art. 13	Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali	Pag. 28
Art. 14	Commissione di disciplina	Pag. 29
Art. 15	Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale	Pag. 30
Art. 16	Organizzazione del lavoro	Pag. 33
Art. 17	Programmi e progetti finalizzati	Pag. 35
Art. 18	Formazione continua	Pag. 38
Art. 19	Tutela sindacale	Pag. 40
Art. 20	Diritto all'informazione sindacale	Pag. 42
Art. 21	Tutela della salute ed igiene sui luoghi di lavoro	Pag. 43
Art. 22	Assenze non retribuite	Pag. 44
Art. 23	Malattia - Gravidanza	Pag. 46
Art. 24	Permesso annuale retribuito	Pag. 48
Art. 25	Congedo matrimoniale	Pag. 49
Art. 26	Sostituzioni	Pag. 50
Art. 27	Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi	Pag. 51
Art. 28	Struttura del compenso	Pag. 52
Art. 29	Fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria	Pag. 53
Art. 30	Compensi per incarichi a tempo indeterminato	Pag. 54
Art. 31	Indennità di rischio	Pag. 57
Art. 32	Indennità di bilinguismo	Pag. 58
Art. 33	Rimborso spese di viaggio	Pag. 59
Art. 34	Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato	Pag. 60
Art. 35	Contributo previdenziale	Pag. 61
Art. 36	Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminato	Pag. 62
Art. 37	Compensi per incarichi a tempo determinato	Pag. 63
Art. 38	Riscossione delle quote sindacali	Pag. 64
Art. 39	Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione	Pag. 65
Art. 40	Entrata in vigore e durata dell'Accordo	Pag. 67
<b>NORME FINALI</b>		Pag. 68
<b>NORME TRANSITORIE</b>		Pag. 71
<b>NORME PARTICOLARI PER L'INAIL</b>		Pag. 73

**DICHIARAZIONE A VERBALE**


Pag. 82

**ALLEGATO**

- All. 1            Tabella scatti di anzianità  
All. 2            Tabella scatti di anzianità dall'1/01/2010

Pag. 83

Pag. 93




## PREMESSA

1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livello "dell'assistenza specialistica distrettuale", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica organizzativa di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
2. In tale quadro, gli specialisti ambulatoriali sono parte attiva e qualificante del S.S.N.
3. Nel processo di razionalizzazione del SSN, realizzato con il D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall'equità ma anche dall'efficienza operativa e dall'efficacia dei risultati, ed alla luce dei contenuti del D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009, gli specialisti ambulatoriali partecipano al rinnovamento del sistema assicurando:
  - a) un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività delle strutture operative delle aziende sanitarie e dell'INAIL;
  - b) la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento dell'offerta di prestazioni specialistiche
  - c) un'attività flessibile per la pluralità dei servizi, delle sedi di lavoro e la variabilità degli orari;
  - d) un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell'utenza e del SSN e dell'INAIL.
4. Il livello dell'assistenza specialistica territoriale risponde in ogni branca specialistica alla domanda dell'utenza in modo tale da partecipare al processo di deospedalizzazione dell'assistenza contribuendo alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo di vita, alla eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei tempi di attesa e di assenza dal lavoro per infortunio o tecnopatia ed alla minimizzazione dei costi.
5. La flessibilità e la territorialità dell'impegno come aspetti caratteristici del rapporto di lavoro disciplinato dal presente Accordo, divengono strumenti incisivi per abbattere, insieme agli altri operatori sanitari, le "disuguaglianze nei confronti della salute" per quanto riguarda in particolare l'accesso ai sistemi di cura.
6. Ciò posto, si evidenzia che, presso l'INAIL, gli specialisti con rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/1978, regolamentato dall'"Accordo Collettivo Nazionale" per la medicina

specialistica ambulatoriale, sono integrati con le altre categorie di dipendenti dell'Istituto per il supporto dell'attività medico legale, per l'espletamento di tutti gli interventi specialistici ed in particolare per quelli diagnostico-terapeutici, di consulenza, di prime cure, di riabilitazione e reinserimento lavorativo, di prevenzione - ivi compreso lo svolgimento delle funzioni di medico competente - nonché di quelli relativi ad ogni altro compito connesso all'espansione dell'attività sanitaria dell'Ente stesso.

7. Pertanto, per le esigenze dell'Istituto e nel rispetto della programmazione sanitaria predisposta dai competenti Organi dello stesso, si conviene di recepire le indicazioni fornite dall'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009, con le modifiche e nei contenuti che sono riportati nell'articolato appresso indicato.




## ART. 1

### CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo, nel quadro dell'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009, regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e con riferimento alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, ove recepite dall'Istituto, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo instaurato o che si instaura presso l'Ente con i medici specialisti per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo medico legale che diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nella premessa.
2. Gli specialisti ambulatoriali erogano, all'interno delle strutture dell'INAIL, secondo quanto stabilito dal piano sanitario dell'Istituto, le prestazioni specialistiche in modo coordinato ed integrato con tutte le attività dell'Istituto medesimo.
3. Il rapporto regolamentato dal presente "Accordo" è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più aziende/Enti.
4. Ai medici specialisti è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale in materia di diagnosi clinica e terapia, nel rispetto delle direttive tecniche e organizzative emanate dall'Istituto. I medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi o le altre strutture dell'Istituto per esigenze connesse allo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione dell'attività dell'INAIL.
5. L'INAIL si avvale per l'espletamento della propria attività di medici di ruolo supportati dalle prestazioni di medici specialisti.
6. Fino alla prima verifica annuale operata dall'Istituto agli specialisti a tempo indeterminato presso l'INAIL è garantito inizialmente, un numero complessivo di ore di attività pari a quello ricoperto alla data di recepimento dell'Accordo. L'INAIL verificherà annualmente la congruità del monte ore rispetto alle effettive esigenze operative delle Sedi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed in linea con quanto previsto dagli artt. 4 e 5.

7. L'INAIL può avvalersi della componente specialistica ambulatoriale e delle altre componenti anche per far fronte ai compiti istituzionali e per la copertura delle espansioni di attività dell'area sanitaria nel suo complesso in relazione alle future esigenze.



**ART. 2  
INCOMPATIBILITA'**

1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale che:
  - a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
  - b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato;
  - c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
  - d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
  - e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN con le quali potrebbe configurarsi conflitto di interessi con l'INAIL;
  - f) svolga attività di consulenza a qualsiasi titolo nei confronti di terzi (comprese le Compagnie Assicurative) con i quali si configuri conflitto di interessi con l'INAIL;
  - g) svolga attività fiscali nell'ambito dell'azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
  - h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
  - i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
  - l) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e di successive normative, quando nell'esecuzione di dette prestazioni potrebbe configurarsi conflitto di interessi con l'INAIL;
  - m) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n. 292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.






2. Per lo specialista ambulatoriale incaricato a tempo determinato, le incompatibilità, non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell'incarico.
  
3. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la sospensione e/o la revoca del rapporto convenzionale secondo le procedure di cui alla successiva Norma Particolare n. 4.

Per quanto concerne le fattispecie previste alle lettere e), f) ed l), verrà demandato al competente Comitato Regionale di cui alla Norma Particolare n.2 il compito di deliberare in ordine ai casi dubbi che dovessero insorgere circa la sussistenza di tale conflitto.



**ART. 3****MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI**

1. L'incarico ambulatoriale, ancorchè sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende o altre istituzioni pubbliche.
2. Lo specialista deve osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico e le Aziende / Enti provvedono al controllo con gli stessi sistemi tecnici di rilevazione della presenza in servizio adottati attualmente per i medici dipendenti.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso della struttura delle ore di lavoro non effettuate.
4. Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della Struttura. In caso di recidiva o persistenza, la Struttura deferisce lo specialista alla Commissione Nazionale di Disciplina di cui alla Norma Particolare n. 4 per i provvedimenti di competenza.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista è tenuto a comunicare al Comitato Zonale ogni variazione che intervenga nel proprio stato di servizio. Il Comitato Zonale tiene ed aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi degli specialisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna azienda e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, gli Enti o le Aziende daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato Zonale, indicandone la decorrenza.
7. Il Comitato Zonale, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare gli Enti e le Aziende interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.



## ART. 4

### **FLESSIBILITÀ OPERATIVA: RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITÀ**

1. Ferma restando la garanzia, in via generale, del mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, fatta salva la verifica annuale di cui al successivo art. 16, comma 6, al fine del migliore funzionamento del Servizio, l'INAIL può adottare provvedimenti di flessibilità operativa anche temporanea come di seguito specificato.
2. La flessibilità operativa nell'ambito di una Sede, anche articolata in più strutture, può riguardare:
  - a) modificazioni dei turni orari di attività nell'ambito della stessa struttura;
  - b) concentrazione dell'orario di attività presso una sola struttura;
  - c) mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, tra strutture collocate nello stesso comune;
  - d) mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, tra strutture collocate in comuni diversi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal Dirigente della Sede competente, sentito lo specialista interessato.
4. La flessibilità operativa nell'ambito di Sedi diverse della stessa Regione, si realizza attraverso:
  - a) concentrazione di attività tra Sedi dello stesso Comune. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Sede. La concentrazione può essere attuata appena si rende disponibile un turno vacante;
  - b) concentrazione di attività tra Sedi site in Comuni diversi, anche di differenti province, della stessa Regione. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Sede, prima di avviare la procedura per il conferimento dei turni vacanti;
  - c) mobilità tra Sedi dello stesso Comune. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, verso strutture poste nello stesso Comune, appartenenti a Sedi diverse;
  - d) mobilità tra Sedi di Comuni diversi, anche di differenti province, della stessa Regione. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, verso strutture di altra Sede della stessa Regione.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Dirigente della Direzione regionale competente, sentito l'interessato, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta.
6. La flessibilità operativa nell'ambito di Sedi di Regioni diverse, si realizza attraverso:
  - a) concentrazione di attività tra Sedi di Regioni diverse. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Sede, prima di avviare la procedura per il conferimento dei turni vacanti;
  - b) mobilità verso Sedi di Regioni diverse. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, verso una Sede di Regione diversa.
7. I provvedimenti di cui al comma 6 sono adottati dal Dirigente della Direzione regionale ricevente, previo accordo con il Dirigente della Direzione regionale cointeressata e sentito lo specialista, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta.
8. Qualora non sussista il consenso dello specialista interessato, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati - nel rispetto dei criteri generali in materia di flessibilità operativa che saranno concordati in sede di Commissione Centrale di cui alla Norma Particolare n.3 - previo parere del competente Comitato regionale di cui alla Norma Particolare n. 2, che si esprime sulla sussistenza, o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 6 sono adottati, qualora non sussista il consenso dello specialista interessato - e sempre nel rispetto dei già citati criteri generali in materia di flessibilità operativa - previo parere dei Comitati regionali di cui alla Norma Particolare n. 2 competenti per territorio che si esprimono sulla sussistenza, o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione.

In caso di parere discorde verrà adita la menzionata Commissione Centrale, che esprimerà al riguardo parere vincolante.
10. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato o ai Comitati competenti di cui all'art. 11, contestualmente alla notificazione allo specialista interessato.



11. L'inizio del nuovo turno orario di lavoro non può avvenire prima di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, salvo che l'interessato non dia l'assenso per un termine più breve.
12. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 8 o 9, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del provvedimento stesso.
13. Nel caso di temporanea indisponibilità ambientale o delle apparecchiature della struttura, l'INAIL assicura l'impiego provvisorio dello specialista in altra struttura analoga in ambito regionale, in modo che non ne derivi danno economico per l'interessato e compatibilmente allo svolgimento di altri incarichi ricoperti presso altri Enti.
14. La mancata accettazione della sede temporanea da parte dello specialista comporta la sospensione dall'incarico per la durata dell'inagibilità.



**ART. 5****RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO – REVOCA DELL'INCARICO**

1. In caso di persistente contrazione del numero degli infortuni e delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche afferenti i compiti affidati all'Istituto – documentata attraverso le statistiche sanitarie rilevate nell'arco di un anno e secondo il numero delle prestazioni sanitarie erogate e dei parametri di ponderazione delle stesse di cui all'art. 16, comma 6- nell'impossibilità di dare corso alle misure di flessibilità operativa di cui all'art. 4, l'INAIL, nella figura del Dirigente Responsabile della Struttura che ha conferito l'incarico, può disporre la riduzione o la soppressione dell'orario di attività di uno specialista, dandone comunicazione all'interessato.
2. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca di cui al comma 1 ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
3. Avverso la decisione dell'INAIL, l'interessato può proporre ricorso al Comitato Regionale di cui alla norma particolare n. 2 entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.
4. L'opposizione ha effetto sospensivo sull'adozione del provvedimento.
5. Il Comitato Regionale decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato Zonale di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Lo specialista può chiedere la riduzione dell'orario di attività in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto.



## ART. 6

### CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista ambulatoriale, per soppressione dell'orario di cui all'art. 5 o per revoca dell'INAIL nei casi indicati al seguente comma 4, da comunicare a mezzo di raccomandata A/R.
2. La cessazione ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti di revoca disposti ai sensi dell'art. 5.
3. Su specifica richiesta dello specialista, l'INAIL, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
  - a) compimento del 65° anno d'età, ai sensi dell'art.15-nonies, del D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il caso in cui l'amministrazione, nell'esercizio delle facoltà accordatele dalla legge n.133/2008 che ha modificato l'art. 16, comma 1 D.Lgs. 503/92, accolga la richiesta dello specialista ambulatoriale di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età;
  - b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  - c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 2;
  - d) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
  - e) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 23 in caso di malattia;
  - f) sopravvenuta incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita Commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da un medico designato dall'INAIL, che la presiede, e da un terzo medico, esperto nella disciplina afferente detta presunta incapacità designato dal Presidente dell'Ordine dei Medici competente per territorio.
  - g) provvedimento disciplinare adottato su proposta della competente Commissione;

**ART. 7****SOSPENSIONE DALL'INCARICO**

1. L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
  - a) sospensione dall'Albo Professionale;
  - b) provvedimento disciplinare adottato su proposta della competente Commissione;
  - c) emissione, da parte dell'Autorità giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
  - d) realizzazione dell'ipotesi prevista al comma 14 dell'art. 4.
  
2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio è sempre subordinata al parere della Commissione Nazionale di Disciplina di cui alla Norma Particolare n. 4.





**ART. 8****GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI**


1. Lo specialista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture INAIL, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato Zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domanda redatta come da modello allegato B dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23 marzo 2005.
2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/00, atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione stessa.
3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto all'Albo professionale;
  - b) possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
  - c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica tra quelle previste nell'allegato A dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ratificato in data 29 luglio 2009.  
Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione in una delle branche principali della specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85.
4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma del citato allegato A.
5. Il Comitato zonale, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale, per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui al citato allegato A, parte seconda.



6. Il Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Comitato zonale ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente le inoltra all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
8. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato Zonale sono approvate dal Direttore Generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
9. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle aziende/Enti.
10. L'Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e alle aziende sedi dei Comitati Zonali.
11. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

**ART. 9****ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A  
TEMPO DETERMINATO**

1. I provvedimenti adottati dall'INAIL per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono comunicati al Comitato Zonale il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.
2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato Zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 10.
3. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacità da parte di un'apposita Commissione di esperti, composta da due medici di ruolo dell'INAIL, di cui uno facente parte del Comitato Regionale di cui alla Norma Particolare n.2, e da due specialisti in via prioritaria nella branca oggetto del turno da assegnare designati dai membri di parte medica sindacale del Comitato stesso. La suddetta Commissione si atterrà ai criteri definiti dalla Commissione Centrale di cui alla Norma Particolare n.3.



**ART. 10****MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO  
INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO**

1. Premesso che lo specialista ambulatoriale può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica e all'interno di una o più Strutture INAIL della stessa regione o Strutture INAIL di altra regione confinante, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca, o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.9 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
  - a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità esercitata, svolga nell'ambito zonale in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso l'INAIL e il SASN; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 4 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato Zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
  - b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale di altra regione confinante. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 33;
  - c) specialista titolare di incarichi a tempo indeterminato in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
  - d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato Zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità; allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 33;



- e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
  - f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3;
  - g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, il Ministero di Grazia e Giustizia;
  - h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sensi del successivo comma 9, secondo l'ordine di precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento;
  - i) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;
  - l) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla l), l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione, costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione, successivamente, all'anzianità di laurea e in subordine all'età anagrafica.
3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

4. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorità, viene invitato dal Comitato Zonale a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, da inoltrare entro 20 giorni all'INAIL. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa di cui all'allegato B parte seconda dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23 marzo 2005. La formalizzazione dell'incarico, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, l'INAIL provvede:
  - prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di ore disponibili, mediante assorbimento di specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato nella stessa branca, già regolato a termini convenzionali presso il Ministero della Difesa, in quanto destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di collocamento in mobilità in esecuzione della legge n. 226/04 e limitatamente ai convenzionati notificati dal suddetto Ministero;
  - qualora per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l'INAIL, sentiti i Sindacati di cui all'art. 19 comma 10, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca, semprechè il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente Accordo.
6. L'INAIL deve notificare al Comitato Zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'INAIL, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all'art. 26, comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico.

9. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'INAIL procede all'assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 del presente Accordo, in vigore il primo giorno utile per la domanda, che abbiano espresso la propria disponibilità all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria.

Gli incarichi hanno durata annuale e, previa verifica della sussistenza delle esigenze di servizio, nonché del pieno possesso, da parte dello specialista, delle specifiche competenze richieste dal contesto aziendale dell'Istituto, sono rinnovati alla scadenza al sanitario interessato; il mancato rinnovo dell'incarico va comunicato all'interessato con lettera A/R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'incarico.

10. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'INAIL può conferire l'incarico a tempo determinato ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L'incarico, di durata annuale, è rinnovabile con esplicito provvedimento se nuovamente e inutilmente esperite le procedure di cui ai commi precedenti.

11. Allo specialista ambulatoriale incaricato a tempo determinato, compete il trattamento economico di cui all'art. 37.

12. L'INAIL, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, nonché il pieno possesso, da parte dello specialista, delle specifiche competenze richieste dal contesto aziendale dell'Istituto, decorsi dodici mesi dal conferimento, può trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore di Sede, previo parere della Direzione Regionale competente e compatibilmente con i limiti di spesa fissati a livello centrale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale.

13. La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale, dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale.



**ART. 11****COMITATO CONSULTIVO ZONALE**

1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito un Comitato Consultivo Zonale.
2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.
3. L'azienda sede del Comitato Zonale, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità della Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
4. Il Comitato è composto da:
  - a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;
  - b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati di intesa dai Direttori Generali delle aziende;
  - c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti nell'ambito zonale.
5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art. 13, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 19 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
7. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore Generale dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti.





8. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) formazione delle graduatorie;
- b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti che operano presso più aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'art. 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
- c) indicazione, all'azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del dell'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009, del nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
- d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:
  - dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
  - della formulazione alle aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;
- e) pareri sulle procedure inerenti agli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

9. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori Generali delle aziende e dei competenti Dirigenti di Struttura dell'INAIL in merito alle attività previste dal presente Accordo.



10. Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti l'INAIL, può essere integrato dal titolare, o da un Dirigente Medico di II livello suo delegato, del potere di rappresentanza della Struttura INAIL, qualora non facente già parte del Comitato, e da uno specialista ambulatoriale titolare d'incarico designato dai componenti di categoria membri del Comitato zonale.
11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
12. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.
13. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
14. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente indicato dall'azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.
15. I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.



# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

**ART. 12  
COMITATO REGIONALE**

Si rinvia alla Norma Particolare n. 2 - Comitato Regionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, more complex flourish.

**ART. 13****MODALITA' DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALISTI  
AMBULATORIALI**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nei Comitati di cui all'art. 11, sono svolte, di norma, nella stessa tornata elettorale ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, a cura degli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all'art. 19, comma 12 che se ne assumono preventivamente anche l'onere economico pena esclusione dalla tornata elettorale e dalle designazioni di cui all' art. 11, commi 5 e 6 e art. 12.
2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di 90 giorni previsto al comma 1, le procedure di elezione devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una delle parti.



## **ART. 14**

### **COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

La competenza in materia disciplinare nei confronti degli specialisti di cui al presente Accordo operanti presso le Strutture dell'INAIL è demandata alla "Commissione Nazionale di disciplina" di cui alla Norma Particolare n. 4.



## ART. 15

### **RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE**

1. Ai sensi dell'art. 28, 3° comma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nella presente sede si definiscono il ruolo, i doveri ed i compiti dello specialista ambulatoriale in INAIL.
2. Gli specialisti di cui al presente Accordo sono integrati con le altre categorie di dipendenti dell'Istituto per l'espletamento di tutti gli interventi specialistici di competenza dell'INAIL: medico legali, diagnostico - terapeutici, di consulenza, di prime cure, di riabilitazione e reinserimento lavorativo, di prevenzione, nonché di quelli relativi ad ogni altro compito connesso all'espansione dell'attività sanitaria dell'Ente medesimo.

Il medico di ruolo preposto alla Struttura o un suo delegato organizza l'attività sanitaria, impartisce i relativi indirizzi operativi e controlla la corretta applicazione della presente Convenzione. Gli specialisti sono tenuti a collaborare e ad osservare gli indirizzi operativi ed organizzativi impartiti da detto medico di ruolo.


3. Lo specialista che presta la propria attività presso l'INAIL deve:
  - a) attenersi alle disposizioni organizzative e tecniche che la struttura emana per il buon funzionamento dei presidi, per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
  - b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
  - c) comunicare al Comitato Zonale ogni variazione che intervenga nel proprio stato di servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 5.

Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo svolgimento delle attività specialistiche di competenza nel rispetto delle direttive emanate dal dirigente medico responsabile della struttura, fermo restando l'osservanza dei doveri deontologici la cui valutazione è competenza dell'Ordine professionale provinciale di iscrizione.

4. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica medico legale, di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale.
5. Lo specialista collabora al contenimento della spesa sanitaria secondo i principi dell'appropriatezza prescrittiva e alle attività di farmacovigilanza pubblica secondo le linee di indirizzo regionali.

- a. Lo specialista, che partecipa all'attività di struttura:
- a) assicura il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della Struttura;
  - b) assicura il consulto specialistico interdisciplinare;
  - c) risponde ai quesiti clinici compilando il referto specialistico e redigendo le necessarie certificazioni;
  - d) utilizza i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria degli stessi;
  - e) compila le proposte motivate di ricovero corredandole con gli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
  - f) si adegua alle disposizioni della struttura in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
  - g) prescrive direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
  - h) utilizza le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla struttura comunicando al responsabile del servizio eventuali avarie o malfunzionamenti;
  - i) partecipa alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistiche-sanitarie nonché a quelle che conseguono ai compiti di cui all'art.24 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove svolge l'incarico di medico competente;
  - j) informa il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
  - k) assume in cura l'infortunato o tecnopatico su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
  - l) redige, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari;
  - m) esercita attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta dell'INAIL o, tramite INAIL, da parte di Enti convenzionati nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; studio di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie;
  - n) effettua la riabilitazione e l'applicazione di protesi e ortesi;

- o) svolge le attività di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ratificato in data 29 luglio 2009;
  - p) svolge le attività di supporto agli atti di natura medico legale;
  - q) svolge le attività di consulenza richieste dall'INAIL per i propri fini istituzionali nonché le attività che servono ad attuare il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ove svolge l'incarico di medico competente.
6. Nell'attività espletata dallo specialista sono ricomprese la diagnosi, la prognosi e la cura; nello svolgimento di tale attività lo specialista è tenuto alla completa refertazione sull'apposito modulare, con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica, nonché è tenuto all'utilizzo delle procedure e mezzi informatici previsti per l'attività sanitaria dell'Istituto.
7. Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e galeniche da parte dello specialista ambulatoriale ivi compresi i piani terapeutici, riguardanti particolari patologie, ove effettuate con l'utilizzo del ricettario del S.S.N., devono avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia a livello territoriale.
8. Lo specialista ambulatoriale convenzionato può prescrivere le stesse specialità medicinali riguardanti particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti del SSN, ove consentito dalle apposite convenzioni.





**ART. 16****ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

1. Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantire loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo, un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite nell'ambito dell'orario di servizio della struttura presso cui opera e nell'ambito dell'integrazione con il SSN laddove sia previsto da appositi Accordi INAIL/Assessorato Regionale alla Sanità.
2. Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività delle strutture poliambulatoriali dell'Istituto, l'organizzazione del lavoro può prevedere più turni giornalieri, la piena utilizzazione dei presidi in parola e la contemporanea attività di più branche specialistiche tali da garantire rapida sintesi diagnostica.
3. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene secondo la pianificazione della struttura. Ciò posto, il numero delle prestazioni erogabili in ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità delle prestazioni connesse alla trattazione del caso, valutate dal Dirigente medico di II livello preposto alla Struttura. Per la valutazione di detta complessità, il Dirigente medico di II livello, farà riferimento a specifici parametri di ponderazione definiti in sede di Commissione Centrale, di cui alla Norma Particolare n. 3 del presente Accordo, fermo restando quale valore medio di riferimento quattro prestazioni l'ora.
4. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
5. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 8.
6. Le prestazioni effettuate dallo specialista sono soggette a verifiche annuali da parte dell'INAIL sulla scorta dei dati relativi alla casistica sanitaria.  
L'eventuale riorganizzazione dell'orario d'incarico dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 4 e 5.

7. La qualità delle prestazioni rese deve uniformarsi agli standard fissati in sede di Commissione Centrale prevista alla Norma Particolare n. 3 del presente Accordo. Difformità segnalate rispetto a tali standard saranno valutati dalla predetta Commissione, dopo istruzione del caso da parte del Comitato Regionale.
8. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, la struttura provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato, nell'ambito del monte ore di struttura assegnato.
9. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso di cui all'art. 30, comma 5.
10. L'organizzazione funzionale e gestionale del poliambulatorio INAIL e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico di ruolo di II livello, al quale è altresì demandata la formalizzazione dell'autorizzazione anche sulla procedura informatica degli specifici profili di competenza.
11. Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della struttura.
12. Per far fronte a contingenti esigenze organizzative dell'Istituto in vacanza anche temporanea di medici dipendenti e per l'assunzione di responsabilità di servizio specialistico - formalizzato ai fini dell'autorizzazione od accreditamento con il SSN, previsto da norme specifiche in materia - agli specialisti a rapporto libero professionale possono essere affidati incarichi esclusivamente operativi relativi all'attivazione od espletamento di servizi, in conformità agli indirizzi di programmazione, coordinamento e verifica dettati dal Dirigente medico di II livello responsabile della Struttura o della Direzione Regionale. Detti incarichi sono formalizzati e retribuiti in conformità alle previsioni dell'art. 30 quando assicurano la totalità della responsabilità della Struttura.

## ART. 17

### PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI


1. Ai sensi dell'art. 31 dell'Accordo collettivo dei medici specialisti ambulatoriali ratificato il 29 luglio 2009, il presente articolo individua, nell'ambito delle linee di indirizzo e degli obiettivi generali dell'Ente e della relativa programmazione della funzione sanitaria, le attività, le prestazioni aggiuntive ed i programmi di attività finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi specialistici.
2. A tali fini viene valutato l'apporto del singolo medico nell'ambito dell'attività specialistica e della produttività della Struttura/Strutture in cui opera, in relazione alle ore di effettiva presenza in servizio dello stesso, al raggiungimento degli obiettivi di struttura o all'espletamento di specifiche tipologie di attività - tra cui l'assunzione di incarichi di particolare rilevanza per l'Ente - nonché al raggiungimento degli obiettivi di customer satisfaction.
3. In tali ambiti, il presente articolo individua, quali criteri generali del sistema ai fini dell'erogazione della quota variabile, ferme restando le eventuali armonizzazioni connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 150/2009:
  - a) **il livello partecipativo individuale**, attraverso il quale vengono valutati il coinvolgimento e la disponibilità individuale nell'attività svolta, nonché la capacità di incidere qualitativamente e quantitativamente sul servizio specialistico, misurato in base alla scala parametrica stabilita annualmente dall'Amministrazione, sentita la Commissione Centrale, di cui alla Norma Particolare n.3 del presente Accordo.

Per gli anni 2007 - 2008, i coefficienti della scala parametrica sono:

1 - 0,80 - 0,65 - 0.

Per l'anno 2009 sono: 1,1 - 1 - 0,9 - 0,8 - 0. Per detto anno il valore del parametro 1 corrisponde alla pienezza dell'impegno personale e dà diritto a percepire l'intera quota del compenso spettante. Il livello partecipativo individuale cui corrisponde una valutazione pari a 1,1 viene "premiato" con la corrispondente maggiorazione del predetto compenso e potrà essere attribuito fino ad una percentuale massima del 20% del contingente dei medici specialisti operanti in ambito regionale.

- b) 1. **il raggiungimento degli obiettivi premianti** delle unità territoriali.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'lu' on the right.

A decorrere dall'anno 2009, il peso economico è pari al 90% e potrà essere modificato dall'Amministrazione sentita la Commissione Centrale, di cui alla Norma Particolare n. 3 del presente Accordo;

in alternativa alla suddetta previsione e con medesimo peso economico

**2. lo svolgimento di particolari tipologie di attività quali:**

la responsabilità per l'attuazione del programma di garanzia di qualità di impianti radiologici, la responsabilità di servizio specialistico finalizzato all'acquisizione di accreditamento o autorizzazione del SSN, gli incarichi di maggior ampiezza in correlazione alla vacanza di personale medico di ruolo e l'attività di medico competente.

**c) il raggiungimento degli obiettivi di customer satisfaction**

A decorrere dall'anno 2009, il peso economico è pari al 10% e potrà essere modificato dall'Amministrazione sentita la Commissione Centrale, di cui alla Norma Particolare n.3 del presente Accordo.

La quota variabile è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio, in misura proporzionale, in caso di assunzione o cessazione nel corso dell'anno ed in misura intera solo per le assenze retribuite dovute a malattia di durata superiore a 15 gg. e per assenza retribuita per maternità.


Tale quota è commisurata:

- all'apporto partecipativo individuale di cui al punto a);
- al raggiungimento degli obiettivi premianti di cui al punto b) 1., ovvero allo svolgimento delle attività incentivate di cui al punto b) 2., nonché al raggiungimento degli obiettivi di customer satisfaction di cui al punto c) della Unità territoriale di riferimento (Unità presso la quale lo specialista svolge l'attività in via prevalente, ovvero a parità di orario l'Unità che gestisce la posizione economica).

La verifica relativa al livello partecipativo individuale di cui al punto a) è concretamente effettuata sulla base della certificazione del Dirigente dell'Unità territoriale di riferimento, su proposta del competente Dirigente medico di II livello, ed a seguito di parere obbligatorio del Sovrintendente Medico Regionale che provvederà altresì alla verifica del rispetto del tetto massimo regionale, pari al 20 % del contingente dei medici specialisti operanti in ambito regionale.

La valutazione inferiore allo 0,9, perché non si configuri come iniziativa avulsa dal contesto organizzativo e produttivo della Struttura, deve essere preceduta da apposita tempestiva comunicazione al medico specialista per il quale è stato rilevato un insufficiente o mancato apporto, secondo un metodo

comportamentale che privilegi le finalità del coinvolgimento e del recupero della professionalità. Avverso tale valutazione può essere proposto ricorso alla Commissione Centrale, di cui alla Norma Particolare n.3 del presente Accordo, che decide in via definitiva.



**ART. 18****FORMAZIONE CONTINUA**

1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale riguarda la crescita culturale e professionale del medico finalizzata a garantire la qualità delle attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. L'INAIL attraverso le strutture centrali e regionali promuove la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Commissione Centrale di cui alla norma particolare n. 3 sia dai Comitati Regionali di cui alla norma particolare n. 2. I programmi possono prevedere momenti di formazione comune con i medici dipendenti ed altri operatori sanitari.
3. Lo specialista ambulatoriale dovrà conseguire i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla vigente normativa.
4. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi.
5. L'INAIL garantisce la partecipazione agli eventi formativi direttamente organizzati, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base degli accordi nazionali raggiunti in sede di Commissione Centrale di cui alla norma particolare n. 3 e nel rispetto della programmazione regionale.
6. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale ha facoltà di partecipare previa autorizzazione dell'INAIL, con le modalità previste all'art. 24 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti la specialità svolta nell'Istituto. In caso di mancato riconoscimento dell'attinenza, la valutazione finale è demandata al Comitato Regionale di cui alla Norma particolare n. 2. La partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue ed in ragione del monte ore effettuato. Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti a livello di Comitato Regionale di cui alla norma particolare n. 2 anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).

7. Lo specialista ambulatoriale che, nel triennio, non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.

Il presente comma non si applica a fronte della mancata offerta di formazione a carico dell'Istituto.

8. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 6, previa comunque autorizzazione della struttura, è a carico dello specialista ambulatoriale comprese:
- a) attività di tutoraggio e di insegnamento in sede di attività professionale;
  - b) attività di tutoraggio e di insegnamento pre - post laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.

**ART. 19****TUTELA SINDACALE**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria dei medici specialisti ambulatoriali la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.
2. Tale diritto e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari dell'Accordo Collettivo Nazionale ratificato in data 29 luglio 2009 per i quali sussistano i requisiti di cui al comma 10.
3. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell'INAIL la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 38. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.  

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'INAIL comunica la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ratificato in data 29 luglio 2009.
4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali che ne usufruiscono, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali per i quali chiede il distacco



sindacale per l'anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco.

7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate e/o all'INAIL entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate e/o all'INAIL, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale.
9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall'interessato alla Struttura INAIL presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati.
12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi.
  - a. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentato alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

**ART. 20****DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SINDACALE**


1. L'INAIL garantisce, ai sindacati dell'area medico-specialistica operanti nell'Ente una costante informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
  - a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
  - b) gli atti e i provvedimenti di carattere generale riguardanti il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, attinenti all'attività specialistica, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.



## ART. 21

### TUTELA DELLA SALUTE ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

Le Strutture sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.



**ART. 22****ASSENZE NON RETRIBUITE**

1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l'INAIL conserva l'incarico allo specialista ambulatoriale, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale con incarico a tempo indeterminato viene sospeso, a richiesta, dall'incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l'INAIL, con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 267/2000.
4. Lo specialista con incarico a tempo indeterminato che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempre che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, in applicazione della normativa vigente, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell'art. 10.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima delle assenze non retribuite è di 60 giorni nell'anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta



giorni, lo specialista ambulatoriale deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l'assenza deve essere tempestivamente comunicata all'INAIL.


10 Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro e/o in più Aziende o Enti il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente.



**ART. 23****MALATTIA - GRAVIDANZA**


1. Allo specialista ambulatoriale, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - l'INAIL corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione.
2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, radioterapia, trapianti, trattamento per infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica - attualmente indice di Karnosky) secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda competente per territorio, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate dalle competenti aziende, non sono computate nel periodo di conservazione dell'incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 6 del presente articolo. Si fa presente che, al fine di una omogenea applicazione della disciplina in questione, la valutazione dei casi è accentrata alla Sovrintendenza Medica Generale in analogia a quanto già regolamentato per il personale dipendente.
3. Allo specialista ambulatoriale, a tempo indeterminato, spetta l'intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.
4. Allo specialista ambulatoriale, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l'INAIL mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi.
5. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato e a tempo determinato si applicano le norme di cui al comma 3 dell'art. 33, della legge n. 104/92, in rapporto all'orario settimanale di attività.
6. Per gli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l'INAIL conserva l'incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.

9. L'INAIL può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
  
10. Le disposizioni di cui al comma 2 (con esclusione di radioterapia e trapianti) ed ai commi 4 e 5 hanno decorrenza dall'1.1.2005.



**ART. 24****PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO**

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dall' INAIL, è fruito in uno o più periodi programmati - tra gli specialisti convenzionati per la stessa branca qualora presenti - tenendo comunque conto anche delle complessive esigenze operative della struttura di appartenenza.
3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che INAIL possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.
5. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'art. 31, detto periodo è elevato di altri 15 giorni non festivi da fruire in unica soluzione, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale.
6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo 22.
8. Durante il permesso retribuito agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato, saranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 30, lettera A commi 1 e 2 e lettera B comma 8. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo determinato, saranno corrisposti i compensi di cui all'art. 37 comma 1 e art.30, lettera B, comma 2.





**ART. 25****CONGEDO MATRIMONIALE**

1. Allo specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
2. Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali saranno corrisposti i compensi previsti all'art. 30 lettera A commi 1 e 2 e lettera B comma 8 e, se dovuta, l'indennità di cui all'art. 31.



## ART. 26

### SOSTITUZIONI

1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'INAIL provvede assegnando l'incarico di supplenza:
  - o ad uno specialista ambulatoriale designato dall'interessato
  - o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
  
2. Alle sostituzioni di durata superiore l'INAIL provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
  
3. L'incarico di sostituzione ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso.
  
4. Allo specialista ambulatoriale sostituito, non titolare di incarico, spettano: il compenso di cui all'art. 30, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di viaggio secondo l'art. 33 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
  
5. Allo specialista ambulatoriale sostituito che sia già titolare di incarico, compete il rispettivo trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.

**ART. 27****ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI**


1. L'INAIL, sentiti i Sindacati di cui all'art. 19, comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché nei casi in cui sia stato autorizzato a svolgere prestazioni al di fuori della Struttura di appartenenza, ivi comprese le prestazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sono compresi i danni verificatesi nell'utilizzo per attività istituzionali del proprio mezzo di trasporto, quando preventivamente autorizzato.
  
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
  - a) per la responsabilità verso terzi:
    - euro 1.549.370, 68 per sinistro
    - euro 1.032.913, 80 per persona
    - euro 516.456, 90 per danni a cose o ad animali
  
  - b) per gli infortuni: euro 1.032.913, 80 per morte o invalidità permanente; euro 154, 94 giornalieri per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
  
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 19, comma 12 entro sei mesi dalla data di delibera di recepimento del presente Accordo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL.
  
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 31 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti, sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura dello stesso.



**ART. 28****STRUTTURA DEL COMPENSO**

Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ratificato in data 29 luglio 2009 resta confermata la struttura del compenso come di seguito indicato:

- la quota oraria;
- la quota variabile, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi dell'Area specialistica, di cui all'art. 17 del presente Accordo;
- gli emolumenti definiti dal presente accordo per specifici compiti ed attività.



**ART. 30****COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO**

Secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Accordo i compensi si articolano in:

**A - QUOTA ORARIA -**

1. Il compenso orario lordo degli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato è rideterminato da euro 26,66 (ventisei/66) per ogni ora di attività, come segue:  

dall' 1.01.2008	dall'1.01. 2010
euro 28,09	euro 28,71
2. La quota oraria spettante in relazione all'anzianità di servizio maturata fino alla data del 29.2.1996 pari a euro 0,0482 per mese di servizio fino al 192° mese (pari a 16 anni di attività) è rideterminata, a far data dal 1°.01.2010 in euro 0,04916. Dal 193° mese, la predetta quota oraria rimane pari ad euro 0,017, sulla base delle allegate tabelle nn. 1 e 2.
3. Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6 il compenso orario di cui al punto 1, lettera A del presente articolo è maggiorato nella misura di euro 7,998. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è pari ad euro 13,33.
4. Gli arretrati contrattuali, di cui alla tabella A dell'art. 9 dell'Accordo collettivo dei medici specialisti ambulatoriali ratificato in data 29 luglio 2009, sono corrisposti il mese successivo alla data della delibera che recepisce il presente Accordo:

Arretrati contrattuali anni 2006/2007

Anno	euro/ora
Arretrati 2006	0,14
Arretrati 2007	1,64

Arretrati contrattuali anni 2008/2009

Anno	euro/ora
Arretrati 2008	0,15
Arretrati 2009	1,23

**B - QUOTA VARIABILE**

1. In considerazione del sistema "incentivante" di cui all'art. 17 e della costituzione del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie di cui all'art. 29 del presente Accordo, è attribuita a tutti gli specialisti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a decorrere dall'1.1.2005, la quota variabile, nella misura oraria determinata sulla base della consistenza del Fondo, detratte le somme occorrenti per l'erogazione degli emolumenti di cui al presente art. 30, lettera C ed agli articoli 31, 32 e 33 successivi.
2. Dall'1.01.2006 a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta comunque a titolo di acconto mensile una quota oraria di ponderazione pari a euro 2,95/ora.
3. Dall'1.01.2006 a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque a titolo di acconto mensile una quota oraria di ponderazione pari a euro 1,37/ora.
4. L'erogazione a saldo, a seguito della verifica di cui al precedente art. 17, sarà effettuata di norma entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

**C - EMOLUMENTI ACCESSORI**

1. Con il presente Accordo, ai sensi degli artt. 8, 31 e 42 dell'Accordo Collettivo ratificato il 29 luglio 2009 ed al fine di porre in essere attività e compiti per l'esercizio di specifiche funzioni attinenti ai livelli essenziali degli interventi e delle strutture organizzative, si procede ad individuare gli emolumenti aggiuntivi essenziali per l'ottimale svolgimento dell'attività specialistica in quanto collegati rispettivamente alla riorganizzazione dell'Area medica,



**ART. 29****FONDO PER LA PONDERAZIONE QUALITATIVA DELLA QUOTA ORARIA**

- 1 Al fine di erogare la quota variabile e gli emolumenti previsti dagli articoli 30 lettera C, 31, 32 e 33 del presente Accordo, è costituito annualmente il Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie.
2. Il Fondo è alimentato dai valori di cui all'art. 42 dell'Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ratificato in data 29 luglio 2009 e dalle quote di anzianità che si rendono via via disponibili a seguito di cessazioni.
3. La costituzione e l'utilizzo del Fondo annuale sono formalmente approvati dalla Commissione Centrale di cui alla Norma Particolare n. 3.



all'effettivo svolgimento di attività radiologica, all'effettuazione di prestazioni oltre l'orario.

2. Per l'effettivo svolgimento dell'attività radiologica - anche connessa al programma di garanzia di qualità previsto dalle norme specifiche di riferimento - agli specialisti radiologi spetta, a decorrere dal 1.1.2005, un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,15. Detto emolumento spetta anche per l'attività di docenza svolta da medici a rapporto libero professionale in corsi organizzati dall'INAIL per le ore impegnate in detta attività.
3. Tali emolumenti, unitamente all'indennità di rischio, all'indennità di bilinguismo e al rimborso delle spese di viaggio di cui ai successivi artt. 31, 32 e 33, sono finanziati dal Fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria, di cui all'art. 29 del presente Accordo.
4. Inoltre, nei casi in cui il medico specialista sia stato autorizzato a prolungare l'orario del turno nell'ambito del relativo monte ore di struttura e limitatamente ai periodi di autorizzazione, anche il compenso di cui all'art. 16 comma 8 del presente Accordo è erogato a carico del Fondo per la Ponderazione qualitativa della quota oraria.

000

Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli precedenti, non va corrisposto nessun compenso, attesa la natura professionale del rapporto con l'INAIL.



**ART. 31****INDENNITA' DI RISCHIO**

L'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura di euro 103,29 lordi per 12 mensilità e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio delle radiazioni di cui al D.Lgs. n. 230/95 che vengono classificati "esposti" (categoria A e B) dall'esperto qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni.



## **ART. 32**

### **INDENNITA' DI BILINGUISMO**

E' riconosciuta l'indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle strutture di Province e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.



**ART. 33****RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO**

1. Per gli incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi i comuni siano ricompresi nel medesimo ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari a euro 0,275 per chilometro alla data dell'1.1.2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno limitatamente al 50% sulla base del prezzo "ufficiale" della benzina verde per uguale importo percentuale.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio; rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
3. Allo specialista al quale l'incarico sia stato conferito secondo graduatoria e che sia residente in località non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria è riferita non compete il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'INAIL.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 il rimborso delle spese di viaggio continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984. Nel caso di costituzione di nuove province successivamente alla data del 1° gennaio 1998, il rimborso delle spese di viaggio viene comunque mantenuto agli specialisti che già ne beneficiano.



## **ART. 34**


### **PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO**

1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari ad un dodicesimo della quota oraria di cui all'art. 30, comma 1, lettera A, punti 1, 2 e lettera B, punto 2 del presente Accordo. Il premio di collaborazione viene liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Allo specialista ambulatoriale che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione.


**ART. 35****CONTRIBUTO PREVIDENZIALE**

1. A favore degli specialisti che prestano attività ai sensi del presente Accordo, l'INAIL versa, di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo del 24%, di cui il 14,19 % a proprio carico ed il 9,81% a carico di ogni singolo specialista ambulatoriale, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.
2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.
3. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.



**ART. 36****PREMIO DI OPEROSITA' PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO**


1. A tutti gli specialisti ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto dell'INAIL, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando al tale fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolte dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiori a 15 giorni computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario di cui all'art. 30, lettera A, punti 1 e 2, sulla quota oraria di ponderazione, lettera B, punto 2 e sul premio di collaborazione di cui all'art. 34 del presente Accordo.
7. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.



**ART. 37****COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO**


1. Il compenso orario lordo degli specialisti ambulatoriali a tempo determinato è rideterminato da euro 37,52 (trentasette/52) per ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi del presente Accordo, come segue:

dall' 1.01.2008	dall'1.01. 2010
euro 38,76	euro 39,31
  
2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.Lgs. n. 230/95, è corrisposta l'indennità di cui all'art. 31 del presente Accordo.
  
3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza.
  
4. Per la quota variabile e per il rimborso delle spese di viaggio si rinvia a quanto disposto rispettivamente dagli articoli 30, lettera B e 33 del presente Accordo.



**ART. 38****RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI**

1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalla struttura INAIL presso la quale il medico presta la propria professione e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei nominativi a cui sono applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei Sindacati firmatari dell'Accordo Collettivo Nazionale ratificato il 29 luglio 2009 nel rispetto della normativa vigente.





## **ART.39**

### **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE**

1. Nei settori disciplinati dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, le prestazioni delle branche specialistiche che l'INAIL non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali, i sindacati di cui all'art. 19 comma 12 concordano con le Strutture INAIL, per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1, l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista ambulatoriale per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero degli specialisti ambulatoriali è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste secondo le procedure stabilite dalla Norma Particolare n. 4.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
  - a) nel mese di agosto;
  - b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  - c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  - d) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  - e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.



## ART. 40

### ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di adozione della delibera di recepimento dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, e rimane in vigore fino all'adozione della delibera di recepimento del successivo Accordo valido per il SSN.

## NORME FINALI

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## **Norma finale n. 1**


Agli specialisti ambulatoriali operanti presso gli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibilità prevista dal citato articolo, purché ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti Enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli accordi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/78.

## **Norma finale n. 2**

1. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera h) ed i), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2 del D.P.R. n. 291/87.
2. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni già previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al D.P.R. n. 291/87.
3. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali di attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del D.P.R. n. 291/87. Resta inteso che non è possibile, per chi osserva, per effetto di quanto sopra, un orario superiore a 38 ore settimanali, ma inferiore a 48 settimanali, pervenire oggi a quest'ultimo massimale, neppure nella forma di recupero di ore rinunciate con precedenti scelte.

## **Norma finale n.3**

Per gli specialisti ambulatoriali sono confermate *ad personam* le posizioni non conformi al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 316/90 esistenti alla data di pubblicazione del citato D.P.R. fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 4 del presente Accordo.



**Norma finale n. 4**

5. Salvo quanto previsto all'art. 10, comma 1, lettera a), sono confermati per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al DPR n. 291/87.

**Norma finale n. 5**

Le parti chiariscono che l'attività di medico competente non deve determinare conflitto di interessi con tutte le altre attività sanitarie istituzionali che lo specialista è chiamato a svolgere presso l'INAIL.

**Norma finale n. 6**

Qualora l'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvalga di altre professionalità ambulatoriali (psicologi, biologi, chimici), l'instaurazione e la gestione del relativo rapporto con i suddetti "professionisti", verrà disciplinato, per gli aspetti giuridici ed economici, in conformità al presente Accordo e alle specifiche disposizioni previste per dette professionalità dall'Accordo Collettivo Nazionale ratificato il 29/7/09, come recepite dall'INAIL.

**Norma finale n. 7**

Nel caso di necessità di provvedere all'aggiornamento dei titoli di accesso, le parti firmatarie del presente Accordo valuteranno l'opportunità di riunirsi, con frequenza comunque non superiore ad una volta l'anno, su richiesta delle OO.SS. o della SISAC o dell'INAIL.



# **INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

## **NORME TRANSITORIE**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located in the bottom right corner of the page.

**Norma transitoria n. 1**

1. Fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 11 del presente Accordo, nonché dei Comitati e delle Commissioni previste dalle Norme Particolari per l'INAIL nn. 2, 3 e 4, allegate al presente Accordo, sono confermati in carica il Comitato di cui all'art. 24 dell'ACN 23 marzo 2005 e gli Organi previsti dalle Norme Particolari per l'INAIL nn. 2, 3 e 4 allegate all'Accordo recepito dall'INAIL.

**Norma transitoria n. 2**

1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attività specialistica in regime libero professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione, ivi compresi i laureati in medicina specialisti in odontostomatologia.
2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtù dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n. 409/85, la valutazione dell'attività libero professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo.

**Norma transitoria n. 3**

1. I convenzionati di cui all'art. 10, comma 5, primo alinea del presente Accordo, sono individuati dal Ministero della Difesa con propria nota. Un primo elenco è contenuto nella nota Prot. n. 0137491 del 9 dicembre 2004.





## **Norma transitoria n. 4**

I parametri di ponderazione per la valutazione delle quattro prestazioni l'ora saranno definiti dalla Commissione Centrale, di cui alla Norma Particolare n. 3 del presente Accordo, prima dell'avvio dell'esercizio 2011.

Prima di tale data, la misurazione verrà effettuata in relazione ai casi trattati dallo specialista.




# **INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

## **NORME PARTICOLARI PER L'INAIL**




## **Norma particolare n. 1**

Le norme che seguono fanno parte integrante del presente Accordo e gli Organismi in esse contemplati si affiancano o si sostituiscono a quelli previsti dagli articoli 11, 12 e 14 per la gestione dei rapporti d'opera professionale degli specialisti operanti presso le strutture dell'INAIL.



**Norma particolare n. 2****COMITATO REGIONALE**

1. In ogni ambito regionale, è costituito un Comitato che ha sede presso gli Uffici dell'INAIL.
2. La Direzione Regionale è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
3. Il Comitato regionale è composto da:
  - a) il Direttore Regionale, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
  - b) 1 medico di ruolo con responsabilità regionale;
  - c) 2 membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo operanti nell'Istituto: essi vengono designati dai Sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.
4. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza o temporanea carenza di uno o più titolari.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo appartenente alla posizione ordinamentale C indicato dalla Direzione Regionale. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.
6. Il Comitato è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
7. Il Comitato deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine i provvedimenti saranno adottati anche in mancanza di pronuncia.
8. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
  - a) esprime parere circa la corretta applicazione delle presenti norme;
  - b) delibera in via definitiva in ordine alla sussistenza dei conflitti di interesse di cui all'art. 2, primo comma, lettere e), f) ed l), nei casi dubbi;
  - c) esprime i pareri richiestigli ai sensi dell'art. 4;



- d) delibera in via definitiva in ordine alla riduzione o soppressione dell'orario di attività degli specialisti, proposte ai sensi dell'art. 5, e alla risoluzione degli incarichi a tempo determinato;
  - e) delibera in via definitiva in ordine ai casi di difformità delle prestazioni rese dagli standard prefissati, da sottoporre ai sensi dell'art. 16, comma 7, alla Commissione Centrale;
  - f) esprime parere in ordine ad eventuali proposte di deferimento alla Commissione Nazionale di Disciplina;
  - g) delibera in merito ai casi discordi in materia di flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità nell'ambito del proprio territorio di competenza sulla base dei criteri generali formulati dalla Commissione Centrale.
  - h) Delibera in via definitiva in merito all'attinenza del contenuto dei corsi di cui all'art. 18 comma 6 con l'attività istituzionale dell'Ente.
9. Il Comitato regionale intrattiene i necessari raccordi con i Comitati zonali afferenti alla Regione.




## **Norma particolare n. 3**

### **COMMISSIONE CENTRALE**

1. Presso la Direzione Generale dell'INAIL - che ne assume gli oneri di funzionamento e di segreteria - è costituita una Commissione Centrale composta da:
  - a) Il Direttore Generale dell'INAIL (o un suo delegato) che la presiede;
  - b) Il Responsabile Sanitario Centrale;
  - c) un Dirigente generale designato dall'Amministrazione;
  - d) n. 3 membri rappresentanti sindacali scelti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'Istituto, designati dai sindacati di cui all'art.19, comma 10.
  
2. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza o temporanea carenza di uno o più titolari.
  
3. La Commissione Centrale è validamente riunita con la presenza di tre componenti oltre il Presidente e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  
4. Alla Commissione Centrale sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) esprime pareri e formula indirizzi di coordinamento in ordine alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo;
  - b) delibera nei casi previsti e in via definitiva in merito ai ricorsi avverso le decisioni dei Comitati regionali;
  - c) determina i criteri generali in materia di mobilità e delibera in merito ai casi discordi in materia di flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità tra ambiti territoriali di Regioni diverse;
  - d) collabora all'individuazione delle tematiche oggetto dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'INAIL;
  - e) formula eventuali correttivi agli standard ottimali relativi alla qualità delle prestazioni ed all'individuazione delle attività incentivate di cui al presente Accordo;



- f) aggiorna annualmente la costituzione e l'utilizzo del fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria, definendo ed approvando le relative tabelle;
- g) procede alle verifiche sulla sussistenza dei livelli individuali di partecipazione, sul raggiungimento degli standard o sullo svolgimento delle attività incentivate, ai fini dell'erogazione della quota variabile;
- h) delibera in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di riduzione e/o esclusione dalla quota variabile.



**Norma particolare n. 4****COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA**

1. Presso la Direzione Generale dell'INAIL - che ne assume gli oneri di funzionamento e di segreteria - è costituita una Commissione Nazionale di Disciplina, composta da:
  - a) n. 2 membri medici di ruolo con responsabilità a livello di struttura centrale, di età non superiore a 65 anni;
  - b) n. 2 membri rappresentanti sindacali di età non superiore a 65 anni, scelti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'Istituto, designati dai sindacati di categoria più rappresentativi.
2. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età per 45 giorni, al termine dei quali, qualora non sia stato ancora raggiunto un accordo, la Commissione verrà sciolta e si procederà alla nomina di altri membri.
3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
4. La Commissione Nazionale di Disciplina è validamente riunita con la presenza di tutti i componenti compreso il Presidente e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione è competente a:
  - a) esprimere parere in ordine alla riammissione in servizio degli specialisti sospesi ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera c) ;
  - b) ad esaminare i casi dei medici operanti presso le strutture dell'INAIL deferiti per infrazione degli obblighi e dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, compresa la mancata partecipazione alla formazione permanente obbligatoria, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.



7. La Commissione decide con atto motivato sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell'infrazione:

a) richiamo:

per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui agli artt. 9;

b) diffida:

per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 9;

c) sospensione del rapporto:

- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.

Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale fino ad un massimo di due anni e preclude la possibilità di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui agli artt. 9 per almeno quattro turni. L'esclusione dall'assegnazione dei turni non può comunque superare i due anni dalla data di inizio della sospensione.

d) revoca:

- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni configurantisi come reati, per le quali l'INAIL abbia accertato gravissime responsabilità.

8. La decisione della Commissione, che deve comunque intervenire entro 120 giorni dal deferimento, è comunicata a cura del Presidente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Responsabile amministrativo della Struttura presso la quale è incardinato lo specialista perché sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza, al Presidente del Comitato regionale, ed al Comitato consultivo zonale aziendale, nonché alle altre Aziende eventualmente cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
  
9. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo cinque anni dalla loro commissione.



## **Dichiarazione a verbale n. 1**

Tenuto conto dei compiti imposti dal D.Lgs. n. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, gli specialisti in forza all'INAIL, in possesso dei requisiti di legge e dichiaratisi disponibili, possono essere incaricati di svolgere l'attività di medico competente prevista da detto decreto per l'INAIL.




## TABELLA SCATTI ANZIANITA' ALLA DATA DEL 29 FEBBRAIO 1996

quota oraria € 0,0482 per mese di servizio VALIDO fino a 16 anni di anzianità (192 mesi)

quota oraria € 0,017 per mese di servizio DAL 193° (successivo al 16 anni)

ANNI	QUOTA ORARIA		QUOTA ORARIA		QUOTA ORARIA GLOBALE
	MESI da 1-192 16 anni	QUOTA ORARIA € 0,0482	MESI da 193-480 12 anni	QUOTA ORARIA AGGIUNTIVA € 0,017	
1	1	0,05	0,00	0,00	0,05
	2	0,10	0,00	0,00	0,10
	3	0,14	0,00	0,00	0,14
	4	0,19	0,00	0,00	0,19
	5	0,24	0,00	0,00	0,24
	6	0,29	0,00	0,00	0,29
	7	0,34	0,00	0,00	0,34
	8	0,39	0,00	0,00	0,39
	9	0,43	0,00	0,00	0,43
	10	0,48	0,00	0,00	0,48
	11	0,53	0,00	0,00	0,53
	12	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
2	13	0,63	0,00	0,00	0,63
	14	0,67	0,00	0,00	0,67
	15	0,72	0,00	0,00	0,72
	16	0,77	0,00	0,00	0,77
	17	0,82	0,00	0,00	0,82
	18	0,87	0,00	0,00	0,87
	19	0,92	0,00	0,00	0,92
	20	0,96	0,00	0,00	0,96
	21	1,01	0,00	0,00	1,01
	22	1,06	0,00	0,00	1,06
	23	1,11	0,00	0,00	1,11
	24	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>
3	25	1,21	0,00	0,00	1,21
	26	1,25	0,00	0,00	1,25
	27	1,30	0,00	0,00	1,30
	28	1,35	0,00	0,00	1,35
	29	1,40	0,00	0,00	1,40
	30	1,45	0,00	0,00	1,45
	31	1,49	0,00	0,00	1,49
	32	1,54	0,00	0,00	1,54
	33	1,59	0,00	0,00	1,59
	34	1,64	0,00	0,00	1,64
	35	1,69	0,00	0,00	1,69
	36	1,74	0,00	0,00	1,74



	37	1,78	0,00	0,00	1,78
	38	1,83	0,00	0,00	1,83
	39	1,88	0,00	0,00	1,88
	40	1,93	0,00	0,00	1,93
	41	1,98	0,00	0,00	1,98
	42	2,02	0,00	0,00	2,02
	43	2,07	0,00	0,00	2,07
	44	2,12	0,00	0,00	2,12
	45	2,17	0,00	0,00	2,17
	46	2,22	0,00	0,00	2,22
	47	2,27	0,00	0,00	2,27
4	48	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>
	49	2,36	0,00	0,00	2,36
	50	2,41	0,00	0,00	2,41
	51	2,46	0,00	0,00	2,46
	52	2,51	0,00	0,00	2,51
	53	2,55	0,00	0,00	2,55
	54	2,60	0,00	0,00	2,60
	55	2,65	0,00	0,00	2,65
	56	2,70	0,00	0,00	2,70
	57	2,75	0,00	0,00	2,75
	58	2,80	0,00	0,00	2,80
	59	2,84	0,00	0,00	2,84
5	60	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>
	61	2,94	0,00	0,00	2,94
	62	2,99	0,00	0,00	2,99
	63	3,04	0,00	0,00	3,04
	64	3,08	0,00	0,00	3,08
	65	3,13	0,00	0,00	3,13
	66	3,18	0,00	0,00	3,18
	67	3,23	0,00	0,00	3,23
	68	3,28	0,00	0,00	3,28
	69	3,33	0,00	0,00	3,33
	70	3,37	0,00	0,00	3,37
	71	3,42	0,00	0,00	3,42
6	72	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>
	73	3,52	0,00	0,00	3,52
	74	3,57	0,00	0,00	3,57
	75	3,62	0,00	0,00	3,62
	76	3,66	0,00	0,00	3,66
	77	3,71	0,00	0,00	3,71
	78	3,76	0,00	0,00	3,76
	79	3,81	0,00	0,00	3,81
	80	3,86	0,00	0,00	3,86
	81	3,90	0,00	0,00	3,90
	82	3,95	0,00	0,00	3,95
	83	4,00	0,00	0,00	4,00
7	84	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
	85	4,10	0,00	0,00	4,10
	86	4,15	0,00	0,00	4,15
	87	4,19	0,00	0,00	4,19
	88	4,24	0,00	0,00	4,24
	89	4,29	0,00	0,00	4,29

	90	4,34	0,00	0,00	4,34
	91	4,39	0,00	0,00	4,39
	92	4,43	0,00	0,00	4,43
	93	4,48	0,00	0,00	4,48
	94	4,53	0,00	0,00	4,53
	95	4,58	0,00	0,00	4,58
<b>8</b>	<b>96</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>
	97	4,68	0,00	0,00	4,68
	98	4,72	0,00	0,00	4,72
	99	4,77	0,00	0,00	4,77
	100	4,82	0,00	0,00	4,82
	101	4,87	0,00	0,00	4,87
	102	4,92	0,00	0,00	4,92
	103	4,96	0,00	0,00	4,96
	104	5,01	0,00	0,00	5,01
	105	5,06	0,00	0,00	5,06
	106	5,11	0,00	0,00	5,11
	107	5,16	0,00	0,00	5,16
<b>9</b>	<b>108</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>
	109	5,25	0,00	0,00	5,25
	110	5,30	0,00	0,00	5,30
	111	5,35	0,00	0,00	5,35
	112	5,40	0,00	0,00	5,40
	113	5,45	0,00	0,00	5,45
	114	5,49	0,00	0,00	5,49
	115	5,54	0,00	0,00	5,54
	116	5,59	0,00	0,00	5,59
	117	5,64	0,00	0,00	5,64
	118	5,69	0,00	0,00	5,69
	119	5,74	0,00	0,00	5,74
<b>10</b>	<b>120</b>	<b>5,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,78</b>
	121	5,83	0,00	0,00	5,83
	122	5,88	0,00	0,00	5,88
	123	5,93	0,00	0,00	5,93
	124	5,98	0,00	0,00	5,98
	125	6,03	0,00	0,00	6,03
	126	6,07	0,00	0,00	6,07
	127	6,12	0,00	0,00	6,12
	128	6,17	0,00	0,00	6,17
	129	6,22	0,00	0,00	6,22
	130	6,27	0,00	0,00	6,27
	131	6,31	0,00	0,00	6,31
<b>11</b>	<b>132</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>
	133	6,41	0,00	0,00	6,41
	134	6,46	0,00	0,00	6,46
	135	6,51	0,00	0,00	6,51
	136	6,56	0,00	0,00	6,56
	137	6,60	0,00	0,00	6,60
	138	6,65	0,00	0,00	6,65
	139	6,70	0,00	0,00	6,70
	140	6,75	0,00	0,00	6,75
	141	6,80	0,00	0,00	6,80
	142	6,84	0,00	0,00	6,84

	143	6,89	0,00	0,00	6,89
<b>12</b>	<b>144</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>
	145	6,99	0,00	0,00	6,99
	146	7,04	0,00	0,00	7,04
	147	7,09	0,00	0,00	7,09
	148	7,13	0,00	0,00	7,13
	149	7,18	0,00	0,00	7,18
	150	7,23	0,00	0,00	7,23
	151	7,28	0,00	0,00	7,28
	152	7,33	0,00	0,00	7,33
	153	7,37	0,00	0,00	7,37
	154	7,42	0,00	0,00	7,42
	155	7,47	0,00	0,00	7,47
<b>13</b>	<b>156</b>	<b>7,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>
	157	7,57	0,00	0,00	7,57
	158	7,62	0,00	0,00	7,62
	159	7,66	0,00	0,00	7,66
	160	7,71	0,00	0,00	7,71
	161	7,76	0,00	0,00	7,76
	162	7,81	0,00	0,00	7,81
	163	7,86	0,00	0,00	7,86
	164	7,90	0,00	0,00	7,90
	165	7,95	0,00	0,00	7,95
	166	8,00	0,00	0,00	8,00
	167	8,05	0,00	0,00	8,05
<b>14</b>	<b>168</b>	<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
	169	8,15	0,00	0,00	8,15
	170	8,19	0,00	0,00	8,19
	171	8,24	0,00	0,00	8,24
	172	8,29	0,00	0,00	8,29
	173	8,34	0,00	0,00	8,34
	174	8,39	0,00	0,00	8,39
	175	8,44	0,00	0,00	8,44
	176	8,48	0,00	0,00	8,48
	177	8,53	0,00	0,00	8,53
	178	8,58	0,00	0,00	8,58
	179	8,63	0,00	0,00	8,63
<b>15</b>	<b>180</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>
	181	8,72	0,00	0,00	8,72
	182	8,77	0,00	0,00	8,77
	183	8,82	0,00	0,00	8,82
	184	8,87	0,00	0,00	8,87
	185	8,92	0,00	0,00	8,92
	186	8,97	0,00	0,00	8,97
	187	9,01	0,00	0,00	9,01
	188	9,06	0,00	0,00	9,06
	189	9,11	0,00	0,00	9,11
	190	9,16	0,00	0,00	9,16
	191	9,21	0,00	0,00	9,21
<b>16</b>	<b>192</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>
	193	9,25	1	0,02	9,27
	194	9,25	2	0,03	9,28
	195	9,25	3	0,05	9,30

196	9,25	4	0,07	9,32
197	9,25	5	0,09	9,34
198	9,25	6	0,10	9,35
199	9,25	7	0,12	9,37
200	9,25	8	0,14	9,39
201	9,25	9	0,15	9,40
202	9,25	10	0,17	9,42
203	9,25	11	0,19	9,44
204	9,25	12	0,20	9,45
205	9,25	13	0,22	9,47
206	9,25	14	0,24	9,49
207	9,25	15	0,26	9,51
208	9,25	16	0,27	9,52
209	9,25	17	0,29	9,54
210	9,25	18	0,31	9,56
211	9,25	19	0,32	9,57
212	9,25	20	0,34	9,59
213	9,25	21	0,36	9,61
214	9,25	22	0,37	9,62
215	9,25	23	0,39	9,64
216	9,25	24	0,41	9,66
217	9,25	25	0,43	9,68
218	9,25	26	0,44	9,69
219	9,25	27	0,46	9,71
220	9,25	28	0,48	9,73
221	9,25	29	0,49	9,74
222	9,25	30	0,51	9,76
223	9,25	31	0,53	9,78
224	9,25	32	0,54	9,79
225	9,25	33	0,56	9,81
226	9,25	34	0,58	9,83
227	9,25	35	0,60	9,85
228	9,25	36	0,61	9,86
229	9,25	37	0,63	9,88
230	9,25	38	0,65	9,90
231	9,25	39	0,66	9,91
232	9,25	40	0,68	9,93
233	9,25	41	0,70	9,95
234	9,25	42	0,71	9,96
235	9,25	43	0,73	9,98
236	9,25	44	0,75	10,00
237	9,25	45	0,77	10,02
238	9,25	46	0,78	10,03
239	9,25	47	0,80	10,05
240	9,25	48	0,82	10,07
241	9,25	49	0,83	10,08
242	9,25	50	0,85	10,10
243	9,25	51	0,87	10,12
244	9,25	52	0,88	10,13
245	9,25	53	0,90	10,15
246	9,25	54	0,92	10,17
247	9,25	55	0,94	10,19
248	9,25	56	0,95	10,20



**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

249	9,25	57	0,97	10,22
250	9,25	58	0,99	10,24
251	9,25	59	1,00	10,25
252	9,25	60	1,02	10,27
253	9,25	61	1,04	10,29
254	9,25	62	1,05	10,30
255	9,25	63	1,07	10,32
256	9,25	64	1,09	10,34
257	9,25	65	1,11	10,36
258	9,25	66	1,12	10,37
259	9,25	67	1,14	10,39
260	9,25	68	1,16	10,41
261	9,25	69	1,17	10,42
262	9,25	70	1,19	10,44
263	9,25	71	1,21	10,46
264	9,25	72	1,22	10,47
265	9,25	73	1,24	10,49
266	9,25	74	1,26	10,51
267	9,25	75	1,28	10,53
268	9,25	76	1,29	10,54
269	9,25	77	1,31	10,56
270	9,25	78	1,33	10,58
271	9,25	79	1,34	10,59
272	9,25	80	1,36	10,61
273	9,25	81	1,38	10,63
274	9,25	82	1,39	10,64
275	9,25	83	1,41	10,66
276	9,25	84	1,43	10,68
277	9,25	85	1,45	10,70
278	9,25	86	1,46	10,71
279	9,25	87	1,48	10,73
280	9,25	88	1,50	10,75
281	9,25	89	1,51	10,76
282	9,25	90	1,53	10,78
283	9,25	91	1,55	10,80
284	9,25	92	1,56	10,81
285	9,25	93	1,58	10,83
286	9,25	94	1,60	10,85
287	9,25	95	1,62	10,87
288	9,25	96	1,63	10,88
289	9,25	97	1,65	10,90
290	9,25	98	1,67	10,92
291	9,25	99	1,68	10,93
292	9,25	100	1,70	10,95
293	9,25	101	1,72	10,97
294	9,25	102	1,73	10,98
295	9,25	103	1,75	11,00
296	9,25	104	1,77	11,02
297	9,25	105	1,79	11,04
298	9,25	106	1,80	11,05
299	9,25	107	1,82	11,07
300	9,25	108	1,84	11,09
301	9,25	109	1,85	11,10


302	9,25	110	1,87	11,12
303	9,25	111	1,89	11,14
304	9,25	112	1,90	11,15
305	9,25	113	1,92	11,17
306	9,25	114	1,94	11,19
307	9,25	115	1,96	11,21
308	9,25	116	1,97	11,22
309	9,25	117	1,99	11,24
310	9,25	118	2,01	11,26
311	9,25	119	2,02	11,27
312	9,25	120	2,04	11,29
313	9,25	121	2,06	11,31
314	9,25	122	2,07	11,32
315	9,25	123	2,09	11,34
316	9,25	124	2,11	11,36
317	9,25	125	2,13	11,38
318	9,25	126	2,14	11,39
319	9,25	127	2,16	11,41
320	9,25	128	2,18	11,43
321	9,25	129	2,19	11,44
322	9,25	130	2,21	11,46
323	9,25	131	2,23	11,48
324	9,25	132	2,24	11,49
325	9,25	133	2,26	11,51
326	9,25	134	2,28	11,53
327	9,25	135	2,30	11,55
328	9,25	136	2,31	11,56
329	9,25	137	2,33	11,58
330	9,25	138	2,35	11,60
331	9,25	139	2,36	11,61
332	9,25	140	2,38	11,63
333	9,25	141	2,40	11,65
334	9,25	142	2,41	11,66
335	9,25	143	2,43	11,68
336	9,25	144	2,45	11,70
337	9,25	145	2,47	11,72
338	9,25	146	2,48	11,73
339	9,25	147	2,50	11,75
340	9,25	148	2,52	11,77
341	9,25	149	2,53	11,78
342	9,25	150	2,55	11,80
343	9,25	151	2,57	11,82
344	9,25	152	2,58	11,83
345	9,25	153	2,60	11,85
346	9,25	154	2,62	11,87
347	9,25	155	2,64	11,89
348	9,25	156	2,65	11,90
349	9,25	157	2,67	11,92
350	9,25	158	2,69	11,94
351	9,25	159	2,70	11,95
352	9,25	160	2,72	11,97
353	9,25	161	2,74	11,99
354	9,25	162	2,75	12,00

355	9,25	163	2,77	12,02
356	9,25	164	2,79	12,04
357	9,25	165	2,81	12,06
358	9,25	166	2,82	12,07
359	9,25	167	2,84	12,09
360	9,25	168	2,86	12,11
361	9,25	169	2,87	12,12
362	9,25	170	2,89	12,14
363	9,25	171	2,91	12,16
364	9,25	172	2,92	12,17
365	9,25	173	2,94	12,19
366	9,25	174	2,96	12,21
367	9,25	175	2,98	12,23
368	9,25	176	2,99	12,24
369	9,25	177	3,01	12,26
370	9,25	178	3,03	12,28
371	9,25	179	3,04	12,29
372	9,25	180	3,06	12,31
373	9,25	181	3,08	12,33
374	9,25	182	3,09	12,34
375	9,25	183	3,11	12,36
376	9,25	184	3,13	12,38
377	9,25	185	3,15	12,40
378	9,25	186	3,16	12,41
379	9,25	187	3,18	12,43
380	9,25	188	3,20	12,45
381	9,25	189	3,21	12,46
382	9,25	190	3,23	12,48
383	9,25	191	3,25	12,50
384	9,25	192	3,26	12,51
385	9,25	193	3,28	12,53
386	9,25	194	3,30	12,55
387	9,25	195	3,32	12,57
388	9,25	196	3,33	12,58
389	9,25	197	3,35	12,60
390	9,25	198	3,37	12,62
391	9,25	199	3,38	12,63
392	9,25	200	3,40	12,65
393	9,25	201	3,42	12,67
394	9,25	202	3,43	12,68
395	9,25	203	3,45	12,70
396	9,25	204	3,47	12,72
397	9,25	205	3,49	12,74
398	9,25	206	3,50	12,75
399	9,25	207	3,52	12,77
400	9,25	208	3,54	12,79
401	9,25	209	3,55	12,80
402	9,25	210	3,57	12,82
403	9,25	211	3,59	12,84
404	9,25	212	3,60	12,85
405	9,25	213	3,62	12,87
406	9,25	214	3,64	12,89
407	9,25	215	3,66	12,91

408	9,25	216	3,67	12,92
409	9,25	217	3,69	12,94
410	9,25	218	3,71	12,96
411	9,25	219	3,72	12,97
412	9,25	220	3,74	12,99
413	9,25	221	3,76	13,01
414	9,25	222	3,77	13,02
415	9,25	223	3,79	13,04
416	9,25	224	3,81	13,06
417	9,25	225	3,83	13,08
418	9,25	226	3,84	13,09
419	9,25	227	3,86	13,11
420	9,25	228	3,88	13,13
421	9,25	229	3,89	13,14
422	9,25	230	3,91	13,16
423	9,25	231	3,93	13,18
424	9,25	232	3,94	13,19
425	9,25	233	3,96	13,21
426	9,25	234	3,98	13,23
427	9,25	235	4,00	13,25
428	9,25	236	4,01	13,26
429	9,25	237	4,03	13,28
430	9,25	238	4,05	13,30
431	9,25	239	4,06	13,31
432	9,25	240	4,08	13,33
433	9,25	241	4,10	13,35
434	9,25	242	4,11	13,36
435	9,25	243	4,13	13,38
436	9,25	244	4,15	13,40
437	9,25	245	4,17	13,42
438	9,25	246	4,18	13,43
439	9,25	247	4,20	13,45
440	9,25	248	4,22	13,47
441	9,25	249	4,23	13,48
442	9,25	250	4,25	13,50
443	9,25	251	4,27	13,52
444	9,25	252	4,28	13,53
445	9,25	253	4,30	13,55
446	9,25	254	4,32	13,57
447	9,25	255	4,34	13,59
448	9,25	256	4,35	13,60
449	9,25	257	4,37	13,62
450	9,25	258	4,39	13,64
451	9,25	259	4,40	13,65
452	9,25	260	4,42	13,67
453	9,25	261	4,44	13,69
454	9,25	262	4,45	13,70
455	9,25	263	4,47	13,72
456	9,25	264	4,49	13,74
457	9,25	265	4,51	13,76
458	9,25	266	4,52	13,77
459	9,25	267	4,54	13,79
460	9,25	268	4,56	13,81

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

461	9,25	269	4,57	13,82
462	9,25	270	4,59	13,84
463	9,25	271	4,61	13,86
464	9,25	272	4,62	13,87
465	9,25	273	4,64	13,89
466	9,25	274	4,66	13,91
467	9,25	275	4,68	13,93
468	9,25	276	4,69	13,94
469	9,25	277	4,71	13,96
470	9,25	278	4,73	13,98
471	9,25	279	4,74	13,99
472	9,25	280	4,76	14,01
473	9,25	281	4,78	14,03
474	9,25	282	4,79	14,04
475	9,25	283	4,81	14,06
476	9,25	284	4,83	14,08
477	9,25	285	4,85	14,10
478	9,25	286	4,86	14,11
479	9,25	287	4,88	14,13
480	9,25	288	4,90	14,15



**TABELLA SCATTI ANZIANITA' ALLA DATA DEL 29 FEBBRAIO 1996  
DECORRENZA  
01.01.2010**

quota oraria € 0,04916 per mese di servizio VALIDO fino a 16 anni di anzianità (192 mesi)

quota oraria € 0,017 per mese di servizio DAL 193° (successivo al 16 anni)

ANNI	QUOTA ORARIA		QUOTA ORARIA		QUOTA ORARIA GLOBALE
	MESI da 1-192 16 anni	QUOTA ORARIA € 0,04916	MESI da 193-480 12 anni	QUOTA ORARIA AGGIUNTIVA € 0,017	
	1	0,05	0,00	0,00	0,05
	2	0,10	0,00	0,00	0,10
	3	0,15	0,00	0,00	0,15
	4	0,20	0,00	0,00	0,20
	5	0,25	0,00	0,00	0,25
	6	0,29	0,00	0,00	0,29
	7	0,34	0,00	0,00	0,34
	8	0,39	0,00	0,00	0,39
	9	0,44	0,00	0,00	0,44
	10	0,49	0,00	0,00	0,49
	11	0,54	0,00	0,00	0,54
<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>
	13	0,64	0,00	0,00	0,64
	14	0,69	0,00	0,00	0,69
	15	0,74	0,00	0,00	0,74
	16	0,79	0,00	0,00	0,79
	17	0,84	0,00	0,00	0,84
	18	0,88	0,00	0,00	0,88
	19	0,93	0,00	0,00	0,93
	20	0,98	0,00	0,00	0,98
	21	1,03	0,00	0,00	1,03
	22	1,08	0,00	0,00	1,08
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
	<b>24</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>
	25	1,23	0,00	0,00	1,23
	26	1,28	0,00	0,00	1,28
	27	1,33	0,00	0,00	1,33
	28	1,38	0,00	0,00	1,38
	29	1,43	0,00	0,00	1,43
	30	1,47	0,00	0,00	1,47
	31	1,52	0,00	0,00	1,52
	32	1,57	0,00	0,00	1,57
	33	1,62	0,00	0,00	1,62
	34	1,67	0,00	0,00	1,67
	35	1,72	0,00	0,00	1,72
<b>3</b>	<b>36</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>
	37	1,82	0,00	0,00	1,82
	38	1,87	0,00	0,00	1,87

	39	1,92	0,00	0,00	1,92
	40	1,97	0,00	0,00	1,97
	41	2,02	0,00	0,00	2,02
	42	2,06	0,00	0,00	2,06
	43	2,11	0,00	0,00	2,11
	44	2,16	0,00	0,00	2,16
	45	2,21	0,00	0,00	2,21
	46	2,26	0,00	0,00	2,26
	47	2,31	0,00	0,00	2,31
4	<b>48</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>
	49	2,41	0,00	0,00	2,41
	50	2,46	0,00	0,00	2,46
	51	2,51	0,00	0,00	2,51
	52	2,56	0,00	0,00	2,56
	53	2,61	0,00	0,00	2,61
	54	2,65	0,00	0,00	2,65
	55	2,70	0,00	0,00	2,70
	56	2,75	0,00	0,00	2,75
	57	2,80	0,00	0,00	2,80
	58	2,85	0,00	0,00	2,85
	59	2,90	0,00	0,00	2,90
5	<b>60</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
	61	3,00	0,00	0,00	3,00
	62	3,05	0,00	0,00	3,05
	63	3,10	0,00	0,00	3,10
	64	3,15	0,00	0,00	3,15
	65	3,20	0,00	0,00	3,20
	66	3,24	0,00	0,00	3,24
	67	3,29	0,00	0,00	3,29
	68	3,34	0,00	0,00	3,34
	69	3,39	0,00	0,00	3,39
	70	3,44	0,00	0,00	3,44
	71	3,49	0,00	0,00	3,49
6	<b>72</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>
	73	3,59	0,00	0,00	3,59
	74	3,64	0,00	0,00	3,64
	75	3,69	0,00	0,00	3,69
	76	3,74	0,00	0,00	3,74
	77	3,79	0,00	0,00	3,79
	78	3,83	0,00	0,00	3,83
	79	3,88	0,00	0,00	3,88
	80	3,93	0,00	0,00	3,93
	81	3,98	0,00	0,00	3,98
	82	4,03	0,00	0,00	4,03
	83	4,08	0,00	0,00	4,08
7	<b>84</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>
	85	4,18	0,00	0,00	4,18
	86	4,23	0,00	0,00	4,23
	87	4,28	0,00	0,00	4,28
	88	4,33	0,00	0,00	4,33
	89	4,38	0,00	0,00	4,38
	90	4,42	0,00	0,00	4,42
	91	4,47	0,00	0,00	4,47

	92	4,52	0,00	0,00	4,52
	93	4,57	0,00	0,00	4,57
	94	4,62	0,00	0,00	4,62
	95	4,67	0,00	0,00	4,67
<b>8</b>	<b>96</b>	<b>4,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>
	97	4,77	0,00	0,00	4,77
	98	4,82	0,00	0,00	4,82
	99	4,87	0,00	0,00	4,87
	100	4,92	0,00	0,00	4,92
	101	4,97	0,00	0,00	4,97
	102	5,01	0,00	0,00	5,01
	103	5,06	0,00	0,00	5,06
	104	5,11	0,00	0,00	5,11
	105	5,16	0,00	0,00	5,16
	106	5,21	0,00	0,00	5,21
	107	5,26	0,00	0,00	5,26
<b>9</b>	<b>108</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>
	109	5,36	0,00	0,00	5,36
	110	5,41	0,00	0,00	5,41
	111	5,46	0,00	0,00	5,46
	112	5,51	0,00	0,00	5,51
	113	5,56	0,00	0,00	5,56
	114	5,60	0,00	0,00	5,60
	115	5,65	0,00	0,00	5,65
	116	5,70	0,00	0,00	5,70
	117	5,75	0,00	0,00	5,75
	118	5,80	0,00	0,00	5,80
	119	5,85	0,00	0,00	5,85
<b>10</b>	<b>120</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>
	121	5,95	0,00	0,00	5,95
	122	6,00	0,00	0,00	6,00
	123	6,05	0,00	0,00	6,05
	124	6,10	0,00	0,00	6,10
	125	6,15	0,00	0,00	6,15
	126	6,19	0,00	0,00	6,19
	127	6,24	0,00	0,00	6,24
	128	6,29	0,00	0,00	6,29
	129	6,34	0,00	0,00	6,34
	130	6,39	0,00	0,00	6,39
	131	6,44	0,00	0,00	6,44
<b>11</b>	<b>132</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>
	133	6,54	0,00	0,00	6,54
	134	6,59	0,00	0,00	6,59
	135	6,64	0,00	0,00	6,64
	136	6,69	0,00	0,00	6,69
	137	6,73	0,00	0,00	6,73
	138	6,78	0,00	0,00	6,78
	139	6,83	0,00	0,00	6,83
	140	6,88	0,00	0,00	6,88
	141	6,93	0,00	0,00	6,93
	142	6,98	0,00	0,00	6,98
	143	7,03	0,00	0,00	7,03
<b>12</b>	<b>144</b>	<b>7,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>



	145	7,13	0,00	0,00	7,13
	146	7,18	0,00	0,00	7,18
	147	7,23	0,00	0,00	7,23
	148	7,28	0,00	0,00	7,28
	149	7,32	0,00	0,00	7,32
	150	7,37	0,00	0,00	7,37
	151	7,42	0,00	0,00	7,42
	152	7,47	0,00	0,00	7,47
	153	7,52	0,00	0,00	7,52
	154	7,57	0,00	0,00	7,57
<b>13</b>	<b>155</b>	7,62	0,00	0,00	7,62
	<b>156</b>	7,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,67</b>
	157	7,72	0,00	0,00	7,72
	158	7,77	0,00	0,00	7,77
	159	7,82	0,00	0,00	7,82
	160	7,87	0,00	0,00	7,87
	161	7,91	0,00	0,00	7,91
	162	7,96	0,00	0,00	7,96
	163	8,01	0,00	0,00	8,01
	164	8,06	0,00	0,00	8,06
	165	8,11	0,00	0,00	8,11
	166	8,16	0,00	0,00	8,16
<b>14</b>	<b>167</b>	8,21	0,00	0,00	8,21
	<b>168</b>	8,26	0,00	0,00	8,26
	169	8,31	0,00	0,00	8,31
	170	8,36	0,00	0,00	8,36
	171	8,41	0,00	0,00	8,41
	172	8,46	0,00	0,00	8,46
	173	8,50	0,00	0,00	8,50
	174	8,55	0,00	0,00	8,55
	175	8,60	0,00	0,00	8,60
	176	8,65	0,00	0,00	8,65
	177	8,70	0,00	0,00	8,70
	178	8,75	0,00	0,00	8,75
	179	8,80	0,00	0,00	8,80
<b>15</b>	<b>180</b>	8,85	0,00	0,00	8,85
	181	8,90	0,00	0,00	8,90
	182	8,95	0,00	0,00	8,95
	183	9,00	0,00	0,00	9,00
	184	9,05	0,00	0,00	9,05
	185	9,09	0,00	0,00	9,09
	186	9,14	0,00	0,00	9,14
	187	9,19	0,00	0,00	9,19
	188	9,24	0,00	0,00	9,24
	189	9,29	0,00	0,00	9,29
	190	9,34	0,00	0,00	9,34
<b>16</b>	<b>191</b>	9,39	0,00	0,00	9,39
	<b>192</b>	9,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
	193	9,25	1	0,02	9,27
	194	9,25	2	0,03	9,28
	195	9,25	3	0,05	9,30
	196	9,25	4	0,07	9,32
	197	9,25	5	0,09	9,34

198	9,25	6	0,10	9,35
199	9,25	7	0,12	9,37
200	9,25	8	0,14	9,39
201	9,25	9	0,15	9,40
202	9,25	10	0,17	9,42
203	9,25	11	0,19	9,44
204	9,25	12	0,20	9,45
205	9,25	13	0,22	9,47
206	9,25	14	0,24	9,49
207	9,25	15	0,26	9,51
208	9,25	16	0,27	9,52
209	9,25	17	0,29	9,54
210	9,25	18	0,31	9,56
211	9,25	19	0,32	9,57
212	9,25	20	0,34	9,59
213	9,25	21	0,36	9,61
214	9,25	22	0,37	9,62
215	9,25	23	0,39	9,64
216	9,25	24	0,41	9,66
217	9,25	25	0,43	9,68
218	9,25	26	0,44	9,69
219	9,25	27	0,46	9,71
220	9,25	28	0,48	9,73
221	9,25	29	0,49	9,74
222	9,25	30	0,51	9,76
223	9,25	31	0,53	9,78
224	9,25	32	0,54	9,79
225	9,25	33	0,56	9,81
226	9,25	34	0,58	9,83
227	9,25	35	0,60	9,85
228	9,25	36	0,61	9,86
229	9,25	37	0,63	9,88
230	9,25	38	0,65	9,90
231	9,25	39	0,66	9,91
232	9,25	40	0,68	9,93
233	9,25	41	0,70	9,95
234	9,25	42	0,71	9,96
235	9,25	43	0,73	9,98
236	9,25	44	0,75	10,00
237	9,25	45	0,77	10,02
238	9,25	46	0,78	10,03
239	9,25	47	0,80	10,05
240	9,25	48	0,82	10,07
241	9,25	49	0,83	10,08
242	9,25	50	0,85	10,10
243	9,25	51	0,87	10,12
244	9,25	52	0,88	10,13
245	9,25	53	0,90	10,15
246	9,25	54	0,92	10,17
247	9,25	55	0,94	10,19
248	9,25	56	0,95	10,20
249	9,25	57	0,97	10,22
250	9,25	58	0,99	10,24

251	9,25	59	1,00	10,25
252	9,25	60	1,02	10,27
253	9,25	61	1,04	10,29
254	9,25	62	1,05	10,30
255	9,25	63	1,07	10,32
256	9,25	64	1,09	10,34
257	9,25	65	1,11	10,36
258	9,25	66	1,12	10,37
259	9,25	67	1,14	10,39
260	9,25	68	1,16	10,41
261	9,25	69	1,17	10,42
262	9,25	70	1,19	10,44
263	9,25	71	1,21	10,46
264	9,25	72	1,22	10,47
265	9,25	73	1,24	10,49
266	9,25	74	1,26	10,51
267	9,25	75	1,28	10,53
268	9,25	76	1,29	10,54
269	9,25	77	1,31	10,56
270	9,25	78	1,33	10,58
271	9,25	79	1,34	10,59
272	9,25	80	1,36	10,61
273	9,25	81	1,38	10,63
274	9,25	82	1,39	10,64
275	9,25	83	1,41	10,66
276	9,25	84	1,43	10,68
277	9,25	85	1,45	10,70
278	9,25	86	1,46	10,71
279	9,25	87	1,48	10,73
280	9,25	88	1,50	10,75
281	9,25	89	1,51	10,76
282	9,25	90	1,53	10,78
283	9,25	91	1,55	10,80
284	9,25	92	1,56	10,81
285	9,25	93	1,58	10,83
286	9,25	94	1,60	10,85
287	9,25	95	1,62	10,87
288	9,25	96	1,63	10,88
289	9,25	97	1,65	10,90
290	9,25	98	1,67	10,92
291	9,25	99	1,68	10,93
292	9,25	100	1,70	10,95
293	9,25	101	1,72	10,97
294	9,25	102	1,73	10,98
295	9,25	103	1,75	11,00
296	9,25	104	1,77	11,02
297	9,25	105	1,79	11,04
298	9,25	106	1,80	11,05
299	9,25	107	1,82	11,07
300	9,25	108	1,84	11,09
301	9,25	109	1,85	11,10
302	9,25	110	1,87	11,12
303	9,25	111	1,89	11,14

304	9,25	112	1,90	11,15
305	9,25	113	1,92	11,17
306	9,25	114	1,94	11,19
307	9,25	115	1,96	11,21
308	9,25	116	1,97	11,22
309	9,25	117	1,99	11,24
310	9,25	118	2,01	11,26
311	9,25	119	2,02	11,27
312	9,25	120	2,04	11,29
313	9,25	121	2,06	11,31
314	9,25	122	2,07	11,32
315	9,25	123	2,09	11,34
316	9,25	124	2,11	11,36
317	9,25	125	2,13	11,38
318	9,25	126	2,14	11,39
319	9,25	127	2,16	11,41
320	9,25	128	2,18	11,43
321	9,25	129	2,19	11,44
322	9,25	130	2,21	11,46
323	9,25	131	2,23	11,48
324	9,25	132	2,24	11,49
325	9,25	133	2,26	11,51
326	9,25	134	2,28	11,53
327	9,25	135	2,30	11,55
328	9,25	136	2,31	11,56
329	9,25	137	2,33	11,58
330	9,25	138	2,35	11,60
331	9,25	139	2,36	11,61
332	9,25	140	2,38	11,63
333	9,25	141	2,40	11,65
334	9,25	142	2,41	11,66
335	9,25	143	2,43	11,68
336	9,25	144	2,45	11,70
337	9,25	145	2,47	11,72
338	9,25	146	2,48	11,73
339	9,25	147	2,50	11,75
340	9,25	148	2,52	11,77
341	9,25	149	2,53	11,78
342	9,25	150	2,55	11,80
343	9,25	151	2,57	11,82
344	9,25	152	2,58	11,83
345	9,25	153	2,60	11,85
346	9,25	154	2,62	11,87
347	9,25	155	2,64	11,89
348	9,25	156	2,65	11,90
349	9,25	157	2,67	11,92
350	9,25	158	2,69	11,94
351	9,25	159	2,70	11,95
352	9,25	160	2,72	11,97
353	9,25	161	2,74	11,99
354	9,25	162	2,75	12,00
355	9,25	163	2,77	12,02
356	9,25	164	2,79	12,04

357	9,25	165	2,81	12,06
358	9,25	166	2,82	12,07
359	9,25	167	2,84	12,09
360	9,25	168	2,86	12,11
361	9,25	169	2,87	12,12
362	9,25	170	2,89	12,14
363	9,25	171	2,91	12,16
364	9,25	172	2,92	12,17
365	9,25	173	2,94	12,19
366	9,25	174	2,96	12,21
367	9,25	175	2,98	12,23
368	9,25	176	2,99	12,24
369	9,25	177	3,01	12,26
370	9,25	178	3,03	12,28
371	9,25	179	3,04	12,29
372	9,25	180	3,06	12,31
373	9,25	181	3,08	12,33
374	9,25	182	3,09	12,34
375	9,25	183	3,11	12,36
376	9,25	184	3,13	12,38
377	9,25	185	3,15	12,40
378	9,25	186	3,16	12,41
379	9,25	187	3,18	12,43
380	9,25	188	3,20	12,45
381	9,25	189	3,21	12,46
382	9,25	190	3,23	12,48
383	9,25	191	3,25	12,50
384	9,25	192	3,26	12,51
385	9,25	193	3,28	12,53
386	9,25	194	3,30	12,55
387	9,25	195	3,32	12,57
388	9,25	196	3,33	12,58
389	9,25	197	3,35	12,60
390	9,25	198	3,37	12,62
391	9,25	199	3,38	12,63
392	9,25	200	3,40	12,65
393	9,25	201	3,42	12,67
394	9,25	202	3,43	12,68
395	9,25	203	3,45	12,70
396	9,25	204	3,47	12,72
397	9,25	205	3,49	12,74
398	9,25	206	3,50	12,75
399	9,25	207	3,52	12,77
400	9,25	208	3,54	12,79
401	9,25	209	3,55	12,80
402	9,25	210	3,57	12,82
403	9,25	211	3,59	12,84
404	9,25	212	3,60	12,85
405	9,25	213	3,62	12,87
406	9,25	214	3,64	12,89
407	9,25	215	3,66	12,91
408	9,25	216	3,67	12,92
409	9,25	217	3,69	12,94

410	9,25	218	3,71	12,96
411	9,25	219	3,72	12,97
412	9,25	220	3,74	12,99
413	9,25	221	3,76	13,01
414	9,25	222	3,77	13,02
415	9,25	223	3,79	13,04
416	9,25	224	3,81	13,06
417	9,25	225	3,83	13,08
418	9,25	226	3,84	13,09
419	9,25	227	3,86	13,11
420	9,25	228	3,88	13,13
421	9,25	229	3,89	13,14
422	9,25	230	3,91	13,16
423	9,25	231	3,93	13,18
424	9,25	232	3,94	13,19
425	9,25	233	3,96	13,21
426	9,25	234	3,98	13,23
427	9,25	235	4,00	13,25
428	9,25	236	4,01	13,26
429	9,25	237	4,03	13,28
430	9,25	238	4,05	13,30
431	9,25	239	4,06	13,31
432	9,25	240	4,08	13,33
433	9,25	241	4,10	13,35
434	9,25	242	4,11	13,36
435	9,25	243	4,13	13,38
436	9,25	244	4,15	13,40
437	9,25	245	4,17	13,42
438	9,25	246	4,18	13,43
439	9,25	247	4,20	13,45
440	9,25	248	4,22	13,47
441	9,25	249	4,23	13,48
442	9,25	250	4,25	13,50
443	9,25	251	4,27	13,52
444	9,25	252	4,28	13,53
445	9,25	253	4,30	13,55
446	9,25	254	4,32	13,57
447	9,25	255	4,34	13,59
448	9,25	256	4,35	13,60
449	9,25	257	4,37	13,62
450	9,25	258	4,39	13,64
451	9,25	259	4,40	13,65
452	9,25	260	4,42	13,67
453	9,25	261	4,44	13,69
454	9,25	262	4,45	13,70
455	9,25	263	4,47	13,72
456	9,25	264	4,49	13,74
457	9,25	265	4,51	13,76
458	9,25	266	4,52	13,77
459	9,25	267	4,54	13,79
460	9,25	268	4,56	13,81
461	9,25	269	4,57	13,82
462	9,25	270	4,59	13,84

**DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI  
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI**

463	9,25	271	4,61	13,86
464	9,25	272	4,62	13,87
465	9,25	273	4,64	13,89
466	9,25	274	4,66	13,91
467	9,25	275	4,68	13,93
468	9,25	276	4,69	13,94
469	9,25	277	4,71	13,96
470	9,25	278	4,73	13,98
471	9,25	279	4,74	13,99
472	9,25	280	4,76	14,01
473	9,25	281	4,78	14,03
474	9,25	282	4,79	14,04
475	9,25	283	4,81	14,06
476	9,25	284	4,83	14,08
477	9,25	285	4,85	14,10
478	9,25	286	4,86	14,11
479	9,25	287	4,88	14,13
480	9,25	288	4,90	14,15

